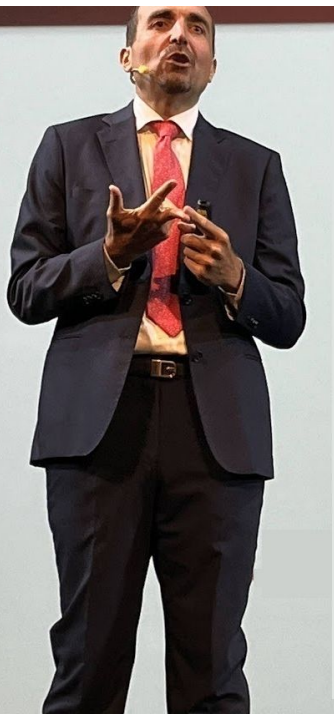


Formazione per dipendenti della P.A.



formazione@omniavis.com

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Maggio

13

Orario (10:00-12:00)

PARTE PRIMA

Maggio

20

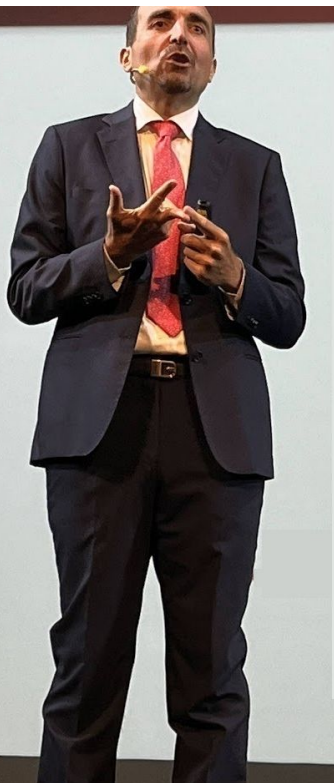
Orario (10:00-12:00)

PARTE SECONDA

4 ore di lezione per dipendenti pubblici con verifica finale e rilascio di attestato di partecipazione (valido per progressioni e concorsi)

WEBINAR

Formazione per dipendenti della P.A.



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Maggio

13

Orario (10:00-12:00)

PARTE PRIMA

Sessione 1

WEBINAR

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) alla luce del decreto correttivo

Sessione 1:

13 maggio 2025 ore 10:00-12:00

Programma

Il codice dei contratti ed il correttivo (principali novità)

Soglie europee e sotto-soglia

Affidamento diretto

Principio di rotazione

Importo stimato

Suddivisione in lotti

Interesse transfrontaliero certo

Indagine di mercato

Verifiche (anche a campione) e controlli

Casistiche particolari

Giurisprudenza più recente

Risposte ai quesiti



Dott. Simone Chiarelli

Già dirigente comunale, autore di pubblicazioni in materia e responsabile scientifico di siti internet di aggiornamento giuridico

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) alla luce del decreto correttivo

Sessione 2:
20 maggio 2025 ore 10:00-12:00

Programma

Le procedure di gara (panoramica)
La procedura aperta
Atti di gara (Disciplinare, Capitolato, Bando)
Requisiti di partecipazione
Chiarimenti e FAQ
Apertura della busta A
Seggio di gara e soccorso istruttorio
Apertura delle buste B e C
Commissione e soccorso procedimentale
Ammissione/Esclusione
Verifiche e anomalia
Aggiudicazione
Casistiche particolari
Giurisprudenza più recente
Risposte ai quesiti



Dott. Simone Chiarelli

Già dirigente comunale, autore di pubblicazioni in materia e responsabile scientifico di siti internet di aggiornamento giuridico

Slides

TEST

Attestato

Diritto e diritti

**Diritto
Amministrativo**

L. 241/1990

Dlgs 165/2001

Dlgs 82/2005

Contabilità, tributi ...

**Diritto
Civile**

**Codice
civile**

“Norme speciali”

Art. 12. (Rinvio esterno)

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del **codice civile**.

**Ambito di
applicazione**

Art. 13. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.
2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.

Art. 13. (Ambito di applicazione)

4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 13. (Ambito di applicazione)

6. Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.

7. Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

SOGLIE

Soglie europee (dal 1/1/2024)

	Lavori	Forniture Servizi	Concessioni
Stato	5.538.000 (5.382.000)	143.000 (140.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sub-centrali	5.538.000 (5.382.000)	221.000 (215.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sociale All. XIV		750.000	
Speciali	5.538.000 (5.382.000)	443.000 (431.000)	
Sociale All. XIV	5.538.000 (5.382.000)	1.000.000	

Sotto-soglie dal 1/1/2024

Lavori

fino a 150.000

(affidamento diretto)

150.000
1.000.000

5

1.000.000
5.538.000

10

**Soglia europea
5.538.000**

Servizi & Forniture

fino a 140.000

(affidamento diretto)

Sub-centrali
140.000 - 221.000

5

Centrali 140.000 - 143.000

5

Sociale 140.000 - 750.000

5

Soglia europea - SERVIZI
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Soglia europea - FORNITURE
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

**Importo
stimato**

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'**importo totale pagabile**, al **netto dell'imposta sul valore aggiunto** (IVA), valutato dalla stazione appaltante.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa **qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

Quando la stazione appaltante prevede **premi** o **pagamenti** per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da **unità operative distinte**, il calcolo dell'importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all'importo attribuito dall'unità operativa distinta.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

6. La **scelta** del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

7. L'importo stimato dell'appalto o concessione è **quantificato** al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

8. Per gli appalti pubblici di **lavori** il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le **forniture** e **servizi** messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

**QUINTO
D'OBBBLIGO**

PROROGA TECNICA

IMPORTO STIMATO

ADEGUAMENTO PREZZI

IMPORTO STIMATO

NETTO
IVA

COSTO DEL CICLO DI VITA

**Valore
stimato**

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, **al netto dell'IVA**, stimato dall'ente concedente, quale **corrispettivo** dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

2. Il valore è stimato **al momento dell'invio** del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. **Se** il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Art. 179. (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. **Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:**

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Lotti

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle **micro, delle piccole e delle medie imprese**, anche di prossimità, gli appalti **sono** suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice)

- s) «**lotto funzionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- t) «**lotto prestazionale**», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- u) «**lotto quantitativo**», uno specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese;

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

2. **Nel bando o nell'avviso** di indizione della gara le stazioni appaltanti **motivano** la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere **adeguato** in modo da garantire l'effettiva **possibilità di partecipazione** da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i **criteri** di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

4. La stazione appaltante **può limitare il numero massimo di lotti** per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 58. (Suddivisione in lotti)

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la **possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente**, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Lotti e
~~frazionamento~~
~~artificioso~~

Le fasi

Programmazione

Progettazione

Pubblicazione

Affidamento

Esecuzione

Controllo



**Chi fa
che cosa**

- Stazione appaltante - ente concedente
- Centrale di committenza - Soggetto aggregatore
- Dirigente dell'U.O.
- R.U.P.
- Responsabile di fase
- Seggio di gara
- Commissione giudicatrice
- A.N.A.C.
- Governo e Ministeri

AFFIDAMENTO DIRETTO

- Dirigente dell'U.O.
- R.U.P.
- Supporto al RUP

Conflitto di interessi

Art. 16. (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia ~~concreta ed effettiva~~ alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

4. Le stazioni appaltanti adottano **misure adeguate** per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Procedure

Aperte

Ristrette

**Competitiva
con
negoziazione**

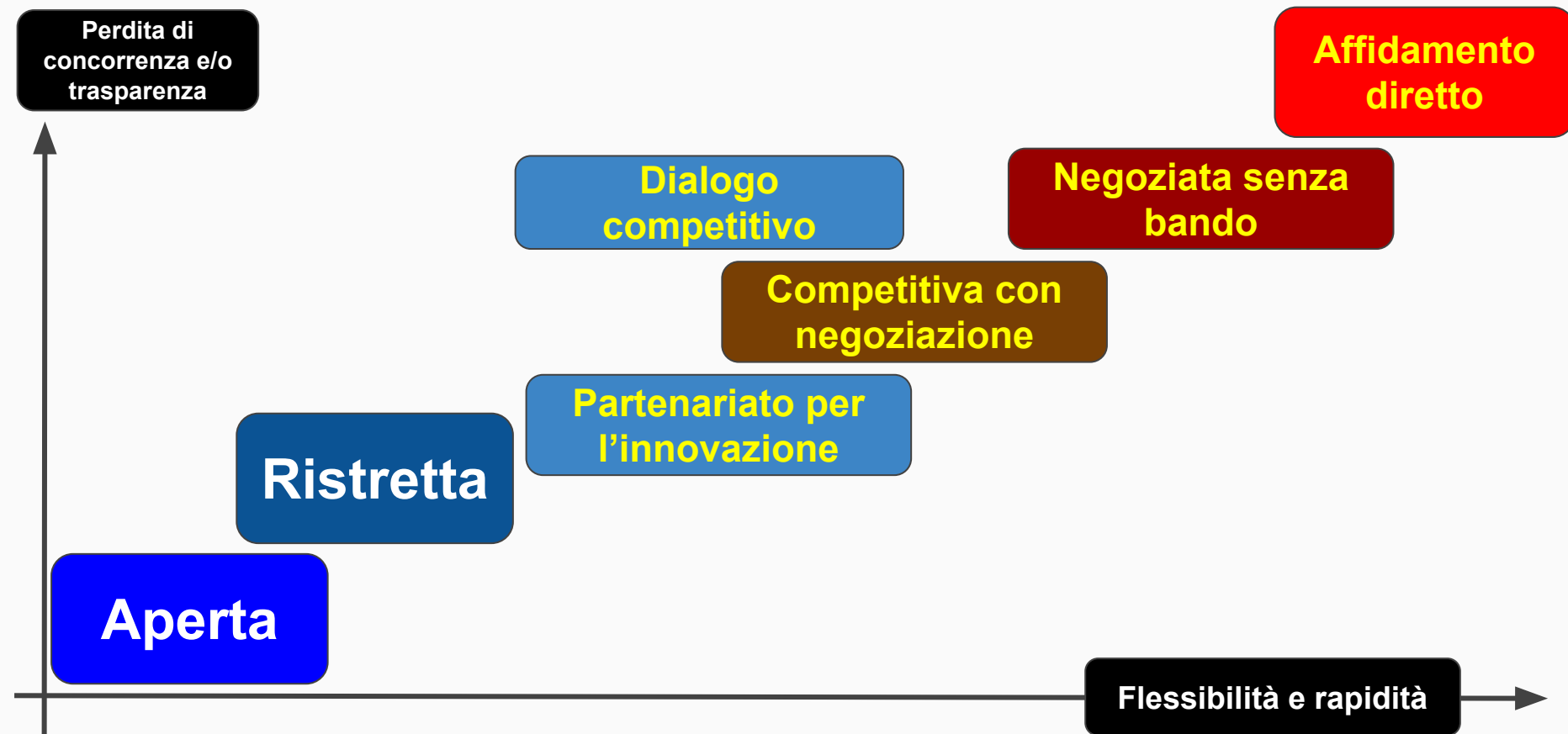
**Dialogo
competitivo**

**Partenariato
per
l'innovazione**

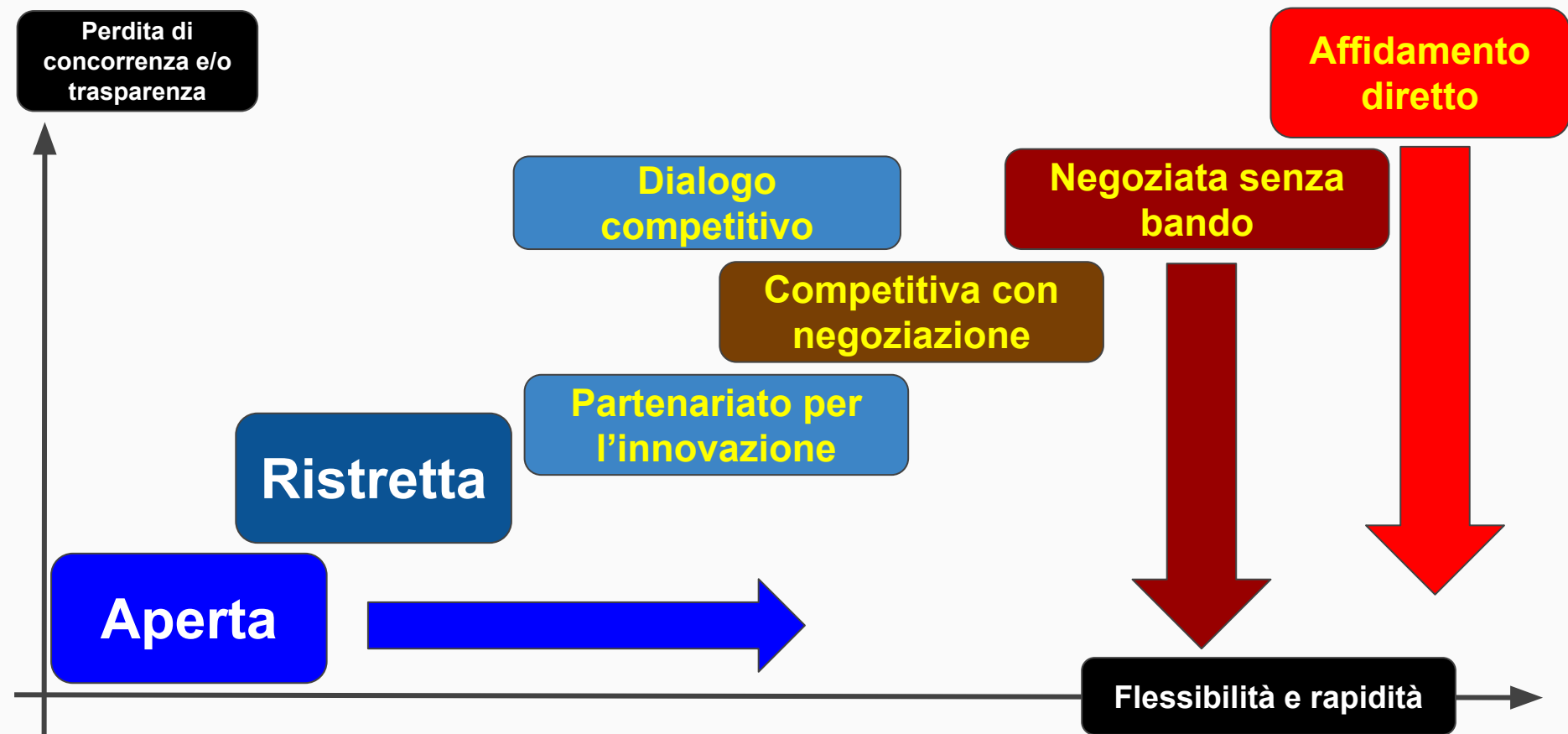
Affidamento diretto

**Negoziata senza
pubblicazione di bando**

Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



**Affidamento
diretto**

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per **lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

b) affidamento diretto dei **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio** alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente redige il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

...

Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, **l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1**, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

3. Il **nominativo del RUP** è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

**Decisione
di contrarre**

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

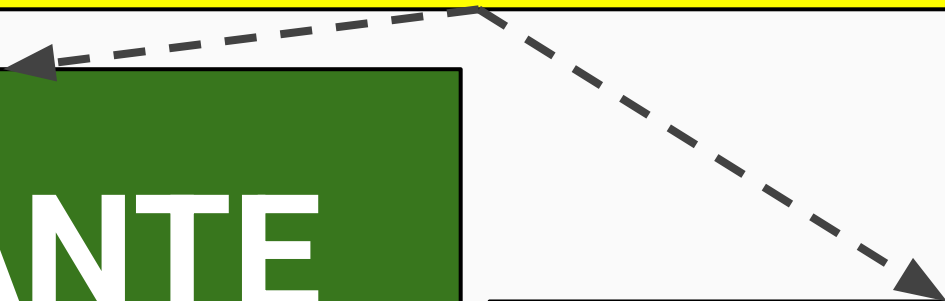
1. **Prima** dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. **In caso di affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Decisione di contrarre

EX ANTE

EX POST



**Interesse
transfrontaliero
certo**

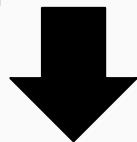
Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante **accerta** l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

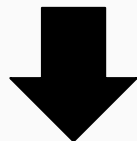
Rotazione

Indagini di mercato

Consultazione di elenchi



Confronto competitivo



Stipulazione

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al **contraente uscente** nei casi in cui **due consecutivi** affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello **stesso settore merceologico**, oppure nella stessa **categoria** di opere, oppure nello stesso **settore** di servizi.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. *(comma sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando **l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti** al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000 euro.**

**ROTAZIONE
DEGLI INVITI?**

ALLEGATO II.8

costi del ciclo vita

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una **relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità** quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità **accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti**.
A tal fine.....

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

II. **Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere** le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (**e-Certis**).

La cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice cura l'aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

III. Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il **costo del ciclo vita** di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

I **dati che le stazioni appaltanti possono richiedere** sono:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

ALLEGATO II.8 - costi del ciclo vita

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti **per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali** deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere basato su criteri **oggettivi, verificabili e non discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- b) essere **accessibile a tutte le parti interessate**;
- c) i dati richiesti **devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti**, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Obblighi
Facoltà

Gli strumenti telematici di acquisizione



TABELLA OBBLIGO FACOLTA'



TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Approfondimenti



TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ

Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ⁱ	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ⁱⁱ	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
- Vigilanza armata - Guardiania - Facility management immobili - Pulizia immobili - Manutenzione immobili e impianti	<i>Per importi pari o superiori:</i> - ai 40.000 euro per vigilanza armata e guardiania; - ai 221.000 euroⁱⁱⁱ per facility management immobili, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti^{iv}	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip e a MEPA (solo per acquisti sotto soglia)^v. In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da Consip secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretep.a.it In assenza facoltà di ricorso a strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip.^{vi}	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto negoziati telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento In assenza obbligo di ricorso ad altro strumento di acquisto messo a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento	Obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip per gli acquisti sotto soglia. In assenza o per acquisti sopra soglia obbligo di ricorso a convenzioni, ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretep.a.it^{viii}.	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"	Si applica quanto indicato nella riga "altre merceologie"

Approfondimenti

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ^I	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Suole e università	Altre amministrazioni ^{II}	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
Beni e servizi informatici e di connettività	<i>Pari o superiore alla soglia comunitaria</i>	Obbligo di ricorso a Convenzioni Consip^{xv}. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP. Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xvi}	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento. In assenza obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xvii}	Obbligo di ricorso esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xviii}	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip. Per i beni e servizi di rilevanza strategica (Piano Agid) obbligo di ricorso a Consip^{xix}	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xx}	Obbligo di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxi}	Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxii}. Per gli ulteriori odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA^{xxiii}

Approfondimenti

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni territoriali ^I	Enti previdenziali e agenzie fiscali	Scuole e università	Altre amministrazioni ^{II}	Organismi di diritto pubblico, società pubbliche e altre stazioni appaltanti
Beni e servizi informatici e di connettività	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip^{xxiv} o al MePA. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente ad altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP^{xxv} In assenza obbligo di ricorso a strumenti messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore.^{xxvi}	Obbligo di ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale regionale di riferimento In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore^{xxvii}	Obbligo di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP^{xxviii}	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti messi a disposizione da Consip^{xxviii}	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxix}	Obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore^{xxx}	Obbligo per le società inserite nel conto consolidato di ricorso esclusivamente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.^{xxxi} Per gli altri odp e per le restanti stazioni appaltanti, facoltà di ricorso al MePA, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, e allo SDAPA^{xxxii}

Stipula

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

1. Il contratto è stipulato, **a pena di nullità, in forma scritta** ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), **in modalità elettronica** nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in **forma pubblica amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con **atto pubblico notarile informatico** oppure mediante **scrittura privata**.

...

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

... In caso di procedura negoziata oppure per gli **affidamenti diretti**, il contratto può essere stipulato anche (*parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ... I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Controllo

(anche a campione)

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), **di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante **verifica** le dichiarazioni, anche previo **sorteggio** di un campione individuato con modalità **predeterminate ogni anno**.

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

2. Quando in conseguenza della verifica **non sia confermato il possesso** dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla **risoluzione** del contratto, **all'escussione** della eventuale garanzia definitiva, alla **comunicazione** all'ANAC e alla **sospensione** dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Mercati elettronici

Strumenti di acquisto



Strumenti di negoziazione



Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Convenzioni

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza: *(alinea sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 209/2024)*

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano **convenzioni** e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare **convenzioni** cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)

15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le **convenzioni** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.



ORDINA PER



AREE MERCEOLOGICHE



ALIMENTI, RISTORAZIONE E
BUONI PASTO



ARREDI E COMPLEMENTI



ATTREZZATURE E INDUMENTI



EDITORIA, EVENTI E
COMUNICAZIONE



ENERGIA, CARBURANTI E
LUBRIFICANTI



GESTIONE DEGLI IMMOBILI



INFORMATICA,
ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI
E MACCHINE PER L'UFFICIO



LAVORI



PRODOTTI, MATERIALI E
CONSUMABILI



RIFIUTI



SANITÀ, RICERCA E WELFARE



SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA P.A.



Accordi quadro

Come funziona



Caratteristiche

- Acquisti sopra e sotto soglia
- Modalità di acquisto: [Ordine Diretto](#) o Negoziazione
- Accesso alle Imprese: Gara



Art. 59. (Accordi quadro)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, **indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni** di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. *(periodo aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 59. (Accordi quadro)

... **L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale**. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. **Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati** secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Art. 59. (Accordi quadro)

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: ...

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

Art. 59. (Accordi quadro)

5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice. *(comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)

15. Gli **accordi quadro** di cui all'articolo 59 e le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Programmazione

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

Lavori

**Programma
triennale**

Servizi

Forniture

**Programma
triennale**

Soglie della programmazione

Lavori

**Dai
150.000**

Servizi & Forniture

**Dai
140.000**

AFFIDAMENTO

DIRETTO

Giurisprudenza

Giurisprudenza

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3723: "L'affidamento diretto, pur rappresentando una deroga ai principi generali di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, è ammissibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, richiedendo un'adeguata motivazione da parte della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti."

Giurisprudenza

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 aprile 2024, n. 6789: "La soglia di cui all'art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a determinate cifre, deve essere interpretata in senso stretto e non consente artificiosi frazionamenti al fine di eludere l'applicazione delle procedure ordinarie."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2024, n. 3021: "L'obbligo di motivazione rafforzata nell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 76, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, impone alla stazione appaltante di esplicitare le ragioni specifiche che giustificano il ricorso a tale procedura derogatoria, con riferimento alle peculiarità del caso concreto e all'impossibilità di esperire procedure competitive."

Giurisprudenza

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 27 marzo 2024, n. 789: "Anche nell'ambito dell'affidamento diretto, la stazione appaltante è tenuta al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ¹ e efficienza energetica, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 36/2023, nella scelta dell'operatore economico."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2024, n. 2546: "La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, prevista dall'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, quale forma di affidamento diretto 'rafforzato', richiede la previa consultazione di un congruo numero di operatori economici, salvo specifiche e motivate eccezioni."

Giurisprudenza

TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 8 marzo 2024, n. 456: "L'affidamento diretto di servizi o forniture infungibili, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, presuppone una rigorosa dimostrazione della peculiarità e unicità della prestazione offerta dal soggetto affidatario, non surrogabile da altri operatori sul mercato."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1987: "La mancata o insufficiente motivazione del ricorso all'affidamento diretto costituisce un vizio di legittimità dell'atto di aggiudicazione, che può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo."

Giurisprudenza

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20 febbraio 2024, n. 1123:
"L'utilizzo dell'affidamento diretto per ragioni di urgenza, previsto dall'art. 76, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, deve essere rigorosamente comprovato da circostanze eccezionali e imprevedibili che non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, con un nesso causale diretto tra l'urgenza e la scelta della procedura semplificata."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 1254: "Anche nei contratti sottosoglia affidati direttamente, la stazione appaltante è tenuta a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa antimafia."

Giurisprudenza

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 gennaio 2024, n. 210:
"L'affidamento diretto non può essere utilizzato in modo sistematico o reiterato per eludere l'applicazione delle procedure di evidenza pubblica, ma deve rappresentare un'eccezione giustificata dalle specifiche circostanze del caso e dai limiti previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 36/2023."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2024, n. 4123: "L'articolo 76, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, nel prevedere la possibilità di invitare anche un solo operatore economico nel caso di affidamento diretto, non esime la stazione appaltante dal verificare la sua idoneità professionale e il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione della prestazione."

Giurisprudenza

TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 29 aprile 2024, n. 456: "L'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto grava interamente sulla stazione appaltante, che deve fornire una motivazione puntuale e convincente delle proprie scelte."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3876: "La trasparenza nell'affidamento diretto, pur attenuata rispetto alle procedure competitive, deve comunque essere garantita attraverso la pubblicazione degli atti essenziali, in conformità ai principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 36/2023 e alle specifiche disposizioni in materia di pubblicità legale."

Giurisprudenza

TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 15 aprile 2024, n. 345:
"L'affidamento diretto di servizi sociali, pur rientrando potenzialmente nelle soglie previste dall'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, richiede una particolare attenzione ai principi di qualità del servizio e di tutela degli utenti, che devono orientare la scelta dell'affidatario."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. III, 8 aprile 2024, n. 3210: "La motivazione dell'affidamento diretto non può genericamente richiamare la mera convenienza economica, ma deve illustrare le specifiche ragioni tecniche, qualitative o di altra natura che giustificano la scelta di un determinato operatore economico."

Giurisprudenza

TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 1 aprile 2024, n. 567: "L'istituto dell'affidamento diretto non può essere interpretato come una deroga generalizzata all'obbligo di indire procedure competitive, ma deve essere confinato ai casi tassativamente previsti dalla legge e sorretto da una motivazione stringente."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2024, n. 2890: "Anche nell'ambito degli affidamenti diretti, è necessario garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e di prevenire fenomeni di collusione e corruzione."

Giurisprudenza

TAR Lazio, Latina, Sez. I, 18 marzo 2024, n. 234: "La stazione appaltante che ricorre all'affidamento diretto ha l'obbligo di acquisire preventivamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'operatore economico individuato, al fine di verificarne la regolarità contributiva."

Giurisprudenza

Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2024, n. 2156: "L'affidamento diretto di lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, postula l'esistenza di un evento calamitoso o di una situazione di pericolo imminente che imponga un intervento immediato e non procrastinabile."

Giurisprudenza

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 26 febbraio 2024, n. 189: "La scelta di affidare direttamente un contratto non esime la stazione appaltante dal verificare l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 in capo all'operatore economico selezionato."

Inoltre



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

VADEMECUM INFORMATIVO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 EURO,
E DI FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Se è affidamento diretto e non gara, l'amministrazione ha ampia discrezionalità nella scelta

La scelta di affidamento diretto mediante acquisizione di una pluralità di preventivi da parte di una stazione appaltante, e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasformano l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilitano i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Lo ha chiarito **Anac** con un il [parere di precontenzioso n. 410 del 2024](#), approvata dal **Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** dell'11 settembre scorso.

L'**Anac** ha dato ragione alla stazione appaltante di fronte alle doglianze di un'impresa che ha contestato la legittimità dell'affidamento disposto a favore di altro operatore economico.

Trattandosi di un affidamento diretto, secondo **Anac** non vi era titolo per ritenersi leso da supposte irregolarità procedurali, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata.

"Le doglianze formulate dall'istante devono ritenersi prive di pregio, con l'effetto che la condotta della stazione appaltante, appare corretta e non suscettibile di censure", ha concluso l'Autorità.

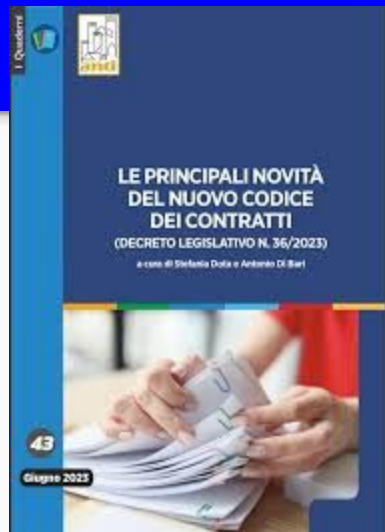


Affidamenti diretti, vanno indicati i costi di manodopera. Altrimenti stazione appaltante in difetto

Negli **affidamenti diretti**, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i **costi della manodopera**. Se un **operatore economico** non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall'affidamento. Altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Lo ha chiarito **Anac** con il [parere di precontenzioso n. 396 approvato dal Consiglio dell'Autorità il 30 luglio 2024](#), intervenendo su un affidamento diretto della **Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (Agec)**. L'assegnazione riguardava un'indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione delle lampade votive e servizi accessori all'interno dei cimiteri del Comune di Verona.

“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti, l'**obbligo di indicazione dei costi della manodopera**”, scrive **Anac**. “La condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore. Pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economici controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore, essa dovrà procedere in tal senso. Va tenuto tenuto conto del fatto che, avendo invece indicati i costi di manodopera uno degli operatori concorrenti, non sembra sussistere l'impossibilità materiale di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l'attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie”.





Affidamento diretto

NEW

Guida completa e dettagliata alle procedure di appalto

Approfondimento operativo di Simone Chiarelli

APPALTI e ANAC



I soliti noti e principio di rotazione Penali nella sola esecuzione Gare per gite scolastiche Indagine RUP 2024 Bando tipo servizi arch. ingegn. Rivalsa sui privati per opere

YouTube

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>



Vademecum operativo

AFFIDAMENTI DIRETTI

Linee Guida ANAC 30/7/2024

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>



Approfondimento operativo di Simone Chiarelli

Decisione di contrarre

YouTube

<https://www.y>

Approfondimento a cura di Simone Chiarelli



Affidamento diretto

Non è una gara - niente anomalia

TAR Lombardia, sez. V, sent. 1778/2024

YouTube

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>



APPALTI PUBBLICI

Recenti sentenze

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

Approfondimento operativo di Simone Chiarelli

AFFIDAMENTO DIRETTO

(Art. 50 - Esempi di provvedimenti)

<https://formazione.omniavis.com/courses/cod117>



Cod 117

Cod 117

Corso a cura di Simone Chiarelli

Codice dei contratti pubblici



Versione integrale

***Commento articolo per articolo del codice con aggiornamenti ed approfondimenti
(giurisprudenza, prassi, provvedimenti, esempi)***

DECALOGO

10

Sintesi

Definizione: L'affidamento diretto è una procedura in cui la stazione appaltante assegna un contratto a un operatore economico senza una gara formale, esercitando una scelta discrezionale.

Soglie di valore:

Lavori: importo inferiore a 150.000 euro.

Servizi e forniture (inclusi servizi di progettazione): importo inferiore a 140.000 euro.

Sintesi

Discrezionalità della stazione appaltante: La stazione appaltante ha la facoltà di scegliere l'operatore economico, ma deve rispettare criteri qualitativi e quantitativi.

Verifica dell'**interesse transfrontaliero**: Prima di procedere con un affidamento diretto, la stazione appaltante deve verificare se l'appalto ha rilevanza transfrontaliera. In tal caso, si devono usare procedure ordinarie.

Principio di **rotazione**: Generalmente, è vietato affidare un appalto allo stesso contraente uscente per evitare rendite di posizione e favorire la concorrenza.

Sintesi

Deroga al principio di rotazione: In alcuni casi specifici, è possibile derogare al principio di rotazione, ad esempio per micro-affidamenti (importi molto bassi) o in situazioni motivate dalla struttura del mercato e dall'assenza di alternative.

Motivazione: La scelta di procedere con l'affidamento diretto e la selezione dell'operatore economico devono essere adeguatamente motivate.

Regolamentazione internao: Le stazioni appaltanti possono adottare una disciplina degli affidamenti diretti, inclusi i criteri di selezione degli operatori economici.

Sintesi

Esperienze pregresse: Gli operatori economici scelti per l'affidamento diretto devono possedere esperienze pregresse documentate e idonee all'esecuzione del contratto.

Digitalizzazione: Anche negli affidamenti diretti, si promuove l'uso di strumenti di digitalizzazione per garantire trasparenza ed efficienza.



simonechiarelli.pagina



@simonechiarelli



@simonechiarelli



<https://t.me/corsoconcorsi>



@simone_chiarelli



<https://chiarelli.eu/>





www.facebook.com/groups/338378656798172



[@omniavis](https://twitter.com/omniavis)



[@omniavis](https://www.youtube.com/@omniavis)



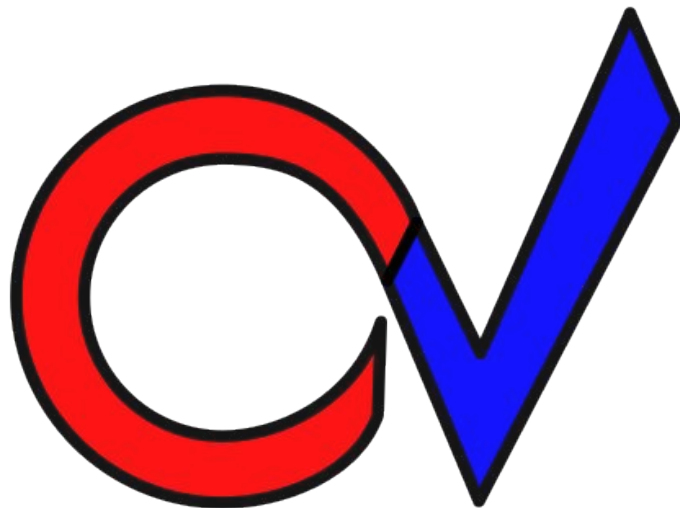
<https://t.me/corsoconcorsi>



[@simone_chiarelli](https://www.instagram.com/simone_chiarelli)



<https://formazione.omniavis.com>



Cell.
3337663638



Simone Chiarelli